

 <p>COBAS Comitati di base della scuola</p>	<p>COBAS - Comitati di Base della Scuola Sede provinciale: Via San Lorenzo, 38 56127- Pisa Tel. 050- 563083 Fax 050-8310584 Sito: www.cobas-scuola-pisa.it e-mail: cobas.scuola.pisa@gmail.com PEC: cobas.scuola.pisa@pec.it</p>
---	--

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito X – Pisa
Ufficio - *Legale e contenzioso*

Al Dirigente dell'I.T.I Marconi di Pontedera
Prof. Robino Pierluigi Mario

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 C.C.N.L. 29/11/2007. Riconoscimento giuridico del servizio I.T.P. sig.ra Bartoli Michela

In nome e per conto della sig.ra Bartoli Michela, [redacted], sottoscrive in calce il presente atto, elettivamente domiciliata, ai fini del precedente provvedimento presso l'Associazione Sindacale Cobas - Comitati di Base della Scuola, cui ha conferito mandato di rappresentanza e difesa nella presente vertenza, *alla persona di GIUSEPPE NIOCI* - [redacted]
PREMESSO CHE

La ricorrente è inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/22 per le seguenti classi di concorso: B018 - B022 - B027 e per le cdc B018 e B027 per il biennio 2022/24.

Espone i seguenti FATTI

- Nell'a.s. 2020/21 la docente è stata assunta tramite M.A.D. su interpello nazionale per la cdc A044 "Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda" per mancata presa di servizio della titolare nominata e perché iscritta in GPS per la cdc afferente a tale disciplina.
- dall'I.I.S. Santoni di Pisa e, considerata la dichiarata mancanza del titolo di studi necessario per l'insegnamento in tale cdc la dirigenza dell'Istituto non ha provveduto alla valutazione dei titoli per l'accesso alle GPS.
- Nell'a.s. 2021/22 la docente è stata individuata come destinataria di supplenza al termine delle attività presso l'I.T.I. Marconi di Pontedera sulla cdc B022.
- In data 23/08/2022 la sig. Bartoli riceve la comunicazione prot.0009057 di esclusione dalla cdc B022 per mancanza del titolo congiunto per l'accesso alla cdc B022 che fa seguito ad una precedente comunicazione con l'Istituto Comprensivo Gereschi di Pontasserchio prot.3989/U del 08/07/2022, di cui la collega non ha mai avuto notizia.

Sulla base di quanto finora illustrato la ricorrente

CHIEDE

Con la presente di espletare il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art.135 del C.C.N.L. del 29/11/2007, affinché le sia attribuito:

- il riconoscimento giuridico del servizio per l'incarico svolto dal 05/10/2021 al 30/06/2022; tale richiesta risulta motivata dall'effettivo servizio svolto dalla ricorrente e dal fatto che la verifica dei titoli è stata eseguita successivamente al termine dell'incarico che le era stato conferito.



COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede provinciale: Via San Lorenzo, 38 56127- Pisa
Tel. 050- 563083 Fax 050-8310584
Sito: www.cobas-scuola-pisa.it
e-mail: cobas.scuola.pisa@gmail.com
PEC: cobas.scuola.pisa@pec.it


- Che questa tardiva verifica ha impedito, di fatto, alla collega Bartoli di poter vedere attribuiti incarichi o supplenze per l'a.s. 2021/22 per le altre cdc (B018 e B027) in cui è iscritta a pieno titolo anche per il biennio 2022/24 e che le avrebbero permesso di maturare punteggio utile per l'aggiornamento delle GPS 22/24.
- La possibilità di sanare per tempo la dichiarazione del titolo congiunto per il rinnovo delle GPS 22/24 e dunque poter essere nominata a pieno titolo per gli eventuali incarichi sulla cdc B022 avendo il tempo di conseguire il titolo congiunto necessario.

A supporto della richiesta fatta dalla ricorrente si ricorda che:


- Art. 25 c. 5 del C.C.N.L. Scuola prevede la possibilità di procedere da parte della P.A. con la risoluzione del contratto in caso di errori;
- L'art. 1458 C.C. prevede che "la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica - quale è appunto il contratto di lavoro - riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite";
- La nota U.S.R. Toscana del 02/03/2021 precisa che "il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa";
- Diverse ordinanze di tribunale hanno di recente riconosciuto il diritto dei supplenti, a cui è revocato il contratto per errori commessi dall'amministrazione nel compilare la graduatoria da cui sono attinti, a beneficiare comunque del punteggio maturato (tribunali di Lanciano e di Cuneo)
- Al fine di espletare il tentativo di conciliazione, la ricorrente nomina a rappresentarla l'associazione sindacale Cobas - Comitati di Base delle Scuole di Pisa, nella persona del Sig. Giuseppe Niosi.

Le comunicazioni in ordine alla presente domanda dovranno essere inoltrate a: Cobas Scuola Pisa, via San Lorenzo 38 - 56127 Pisa; comunicazioni telefoniche [redacted]
mail: cobas.scuola.pisa@gmail.com; PEC: cobas.scuola.pisa@pec.it

In fede


La lavoratrice (delegante)

Il rappresentante della lavoratrice (delegato)



Pisa, 13 marzo 2023